Allegato n. 2

All'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita ai titoli abilitativi di cui alle lett. a, c, e, g, comma 1, art. 3 del medesimo DPR.

Ditta CIMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Ubicazione Stabilimento: C.da Succiommo, snc nel Comune di Bisignano (CS) - Attività: Attività di recupero rifiuti non pericolosi a base di materiali da costruzione e demolizione – cod. univ. **1162**

Soggetto competente in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c del DPR 59/2013: Regione Calabria

Prescrizioni Tecniche.

Relativamente al titolo di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), viene prescritto il rispetto di quanto previsto dalla Regione Calabria in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/04/2024, qui di seguito integralmente riportato.

Con riferimento alla nota di avvio della procedura indica in oggetto, pervenuta in data 27/07/2022, quest'ufficio, ai fini delle valutazioni di competenza,

VISTA **l'istanza di modifica sostanziale** presentata dalla ditta in oggetto menzionata; VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta;

CONSIDERATO che la Ditta in oggetto è in possesso dell'AUA giusta Determinazione Dirigenziale n. 2019000397 del 25/03/2019 rilasciata dalla Provincia di Cosenza Settore Ambiente e Demanio Idrico;

PRESO ATTO

CHE é in vigore Il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 09/02/2012 n.5, convertito, con modificazioni, della legge 04/04/2012 n.35;

CHE la Parte Quinta del D.lgs 152/06, rubricata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", detta le modalità di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

CHE dagli elaborati tecnici emerge che dallo stabilimento si originano emissioni puntuali provenienti dall'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi in particolare erano stati previsti ed autorizzati due punti di emissione convogliati di seguito descritti: Punto di emissione denominato "E1" proveniente dall'aspirazione e trattamento durante la fase di essiccazione e riselezione inerti, punto di emissione denominato "E2" proveniente dalla caldaia per il preriscaldamento del Bitume (non soggetto a campionamento) ed emissioni diffuse abbattute attraverso una serie di azioni elencate nella relazione tecnica allegata all'istanza;

CHE la modifica sostanziale nello specifico riguarda l'aumento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati e all'introduzione di nuovi codici CER, nonché l'ampliamento dell'area in

autorizzazione ai sensi del dlgs 152/2006 di una piattaforma adibita al recupero di rifiuti non pericolosi.

VISTO il Parere favorevole rilasciato con nota del 27/03/2024 dal Comune di Bisignano, relativamente agli aspetti riguardanti l'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/2006,

Preso atto del parere favorevole rilasciato dall'ARPACAL Dipartimento Provinciale di Cosenza Servizio Tematico Aria acquisito in sede di conferenza di servizi del 11/04/2024 e, fatte proprie le raccomandazioni dell'Agenzia esprime parere FAVOREVOLE relativamente alle emissioni in atmosfera, prescrivendo il rispetto di quanto qui di seguito riportato:

Premesso che, in base alle informazioni fornite dalla ditta, presso lo stabilimento sono installati n. 2 cisterne per lo stoccaggio del bitume e n.1 silos per lo stoccaggio del filler e che le attività da cui provengono le emissioni convogliate in atmosfera e i punti di emissione, sono quelli riportati nel prospetto seguente:

Punto di emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Altezza camino (m)	Sezione camino (m²)
E1	Impianto GN7TC800. Essiccazione degli inerti in forno essiccatore mediante riscaldamento diretto e combustione dal bruciatore alimentato a metano/BTZ e con potenza di 9,1 MWt	Filtro a maniche	12,0	0,78

Impianti in deroga articolo 272 comma 1 del D. Lgs 152/2006 smi

Punto di emissione	Provenienza	Riferimento normativo	
E2	Generatore di calore alimentato a metano/GPL con potenza di 0,4652 KWt	Allegato IV parte I alla parte V punto dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.	

per le emissioni convogliate al punto di emissione E1 si rilasciano le seguenti raccomandazioni:

- 1. La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la norma UNI EN 15259-2008 e deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza ai punti di prelievo e di campionamento anche sulla base delle norme tecniche di settore. I camini dovranno avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- 2. I valori limite delle emissioni gassose sono quelli riportati nella tabella seguente:

Punto di emissione	Provenienza	Limiti di emissione (mg/Nm³)
	Impianto GN7TC800.	Polveri = 20
	Essiccazione degli	SOx = 1700
	inerti in forno	Ossigeno:17%
	essiccatore mediante	Allegato I Parte III punti 2 e 12
E1	riscaldamento diretto	Impianti per la produzione o la fusione di miscele
	e combustione dal	composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali,
	bruciatore alimentato	compresi gli impianti per la preparazione di materiali
	a metano/BTZ e con	da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti
	potenza di 9,1 MWt	per la produzione di pietrisco di catrame

- 3. II metodi di campionamento e analisi sono:
 - per Polveri il metodo UNI EN 13284-1:2017
 - SO2 il metodo UNI EN 14791:20172;
 - per l'O2 la norma UNI EN 14789:2017,
 - per l'Umidità la norma UNI EN 14790:2017
 - per Portata e velocità UNI EN ISO 16911-2013.
- 4. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite si fa espresso riferimento all'articolo 271 del D. Lgs 152/2006 con particolare riguardo ai commi 11-12 e 13 e al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/2006, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione;
- 5. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, il soggetto competente in materia ambientale deve essere informato entro le otto ore successive, per le determinazioni del caso, e resta fermo l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile dandone immediata comunicazione al soggetto competente in materia ambientale e all'ARPACal;
- 6. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specifica-mente comunicate al soggetto competente in materia ambientale e all'ARPACal entro 24 ore dall'accertamento;
- 7. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile dandone tempestiva comunicazione al soggetto competente in materia ambientale e all'ARPACal;
- 8. I dati relativi al monitoraggio di competenza del gestore devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema

esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in Appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06;

- 9. I combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 10. Gli impianti di abbattimento dovranno essere tenuti in continua e costante efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 11. la ditta può comunicare ad ARPACal, con un anticipo di almeno 10 giorni, le date in cui effettuerà i campionamenti della marcia controllata al fine di permettere l'eventuale presenza di tecnici dell'Agenzia;
- 12. la ditta può comunicare al Servizio Aria del Dipartimento Provinciale di Cosenza dell'A.R.P.A.Cal, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data in cui intende effettuare le misurazioni periodiche delle emissioni gassose.
- 13. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera.
- 14. Per quanto non espressamente riportato si fa riferimento alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 smi.

Raccomandazioni per emissioni diffuse

- 1. L'area destinata alle attività di movimentazione di materiale polverulento deve essere pavimentata e dotata di idoneo impianto di irrigazione idrico al fine di mantenere la superficie dell'area costantemente umida;
- 2. le zone di viabilità e le zone che possono dare luogo ad emissioni diffuse di polveri, ove possibile, devono essere realizzata in materiali che ne consentano la regolare pulizia, ove ciò non sia possibile, devono essere sistematicamente bagnate soprattutto in caso di condizioni climatiche sfavorevoli e/o quando si rileva visivamente il sollevamento di polveri in atmosfera;
- 3. lungo il perimetro del sito dovrà essere presente una barriera frangivento, alta almeno 2 metri, al fine di mitigare la dispersione delle polveri. La barriera frangivento può essere artificiale o costituita da essenze arboree -arbustive autoctone di pari altezza minima;
- 4. dovrà essere installato un sistema di abbattimento delle polveri diffuse costituito da un sistema di irrigazione fisso o mobile;
- 5. i cumuli di materiale verranno stoccati in aree confinate, al riparo dagli agenti atmosferici (vento) utilizzando sistemi di copertura, anche mobili, della sommità e di tutti i lati del cumulo o mantenendo i cumuli costantemente umidi attraverso idoneo impianto di umidificazione;
- 6. l'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore alla barriera frangivento;

- 7. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte, preferibilmente, utilizzando dispositivi chiusi, se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è in tutto o in parte possibile il materiale movimentato dovrà essere mantenuto costantemente umidificato;
- 8. durante le operazioni di carico e scarico di materiali polverulenti si raccomanda di mantenere un'adeguata altezza di caduta e assicurare la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale dalle attrezzature di trasporto e di caricamento;
- 9. si deve provvedere ad una adeguata pulizia delle aree scoperte e delle vie di transito dei mezzi di trasporto e inoltre, dovrà essere mantenuto sempre un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dell'impianto;
- 10. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
- 11. per quanto non espressamente riportato nelle presenti raccomandazioni dovrà essere fatto riferimento al D. lgs. 152/06 s.m.i. Parte V.

Per le emissione diffuse:

- 1. La Ditta dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica.
- 2. L'impresa è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti, ai sensi dell'All. V alla parte Quinta del D.L.gs. 152/2006, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
- 3. Lo scarico degli inerti sfusi deve avvenire in modo da evitare emissioni diffuse;
- 4. Nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri e provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico.
- 5. Le vasche di inerti e relative coperture dovranno essere mantenute in ottimo stato al fine di evitare la dispersione delle polveri.
- 6. Nell'eventualità in cui il materiale inerte contenga le sostanze contenute nell'allegato I Parte V D.L.gs. 13.2/2006 non dovranno essere superate le soglie ivi previste.

Per le emissioni convogliate relative all'attività di produzione di conglomerati bituminosi (Punto di emissione denominato "E1" già autorizzato) proveniente dall'aspirazione e trattamento durante la fase di essiccazione e riselezione inerti, punto di emissione denominato "E2" già autorizzato proveniente dalla caldaia per il preriscaldamento del Bitume (non soggetto a campionamento):

- Le misurazioni e valutazioni periodiche delle emissioni gassose saranno effettuate in autocontrollo presso laboratorio accreditato con cadenza annuale;
- Gli impianti di abbattimento dovranno essere tenuti in continua e costante efficienza;

- le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di produzione e di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e di manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- Per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V.